



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

Distretto 33 - Cod Mecc. NAIC87400E - Via De Carolis, 4 - 80040 VOLLA(Napoli)

Direzione Amm.va Tel/Fax 0817734492 - Succursale 0817731678 - Cod Fisc 80160310639

naic87400e@istruzione.it - naic87400e@pec.icsdesica.it - www.istitutocomprensivodesica.edu.it

Con L'Europa, investiamo nel Vostro Futuro

A tutto il personale dell'I.C.S. "V. de Sica"

Oggetto: - Avvio a. s. 2022-23: riferimenti tecnici e normativi per contrastare la diffusione del COVID-19

- Tenuto conto del documento *"Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)"*, emanato dall'ISS il 5 agosto 2022;
- Considerato il quadro normativo attualmente vigente in materia;
- Fatto salvo il rinvio all'approfondimento dei documenti di seguito citati

Si forniscono indicazioni concernenti le misure standard di prevenzione da garantire sin dall'inizio dell'anno scolastico, nonché ulteriori interventi da attivare al bisogno e da modulare in base alla valutazione del rischio e al cambiamento del quadro epidemiologico per:

- Mitigare l'infezione da Sars-CoV-2 durante lo svolgimento delle attività didattiche e formative;
- *"Prepararsi ed essere pronti"* ad affrontare l'imminente inizio dell'anno scolastico 2022/2023.

Fatta salva la necessità di garantire la didattica in presenza, le inderogabili misure per la prevenzione di base da mettere in atto nel I ciclo e nella scuola dell'Infanzia sono:

1. Permanenza a scuola solo in assenza di sintomi febbrili e di test diagnostico negativo;
2. Igienizzazione frequente delle mani e rispetto della cd. *"etichetta respiratoria"*, ossia proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse, utilizzando fazzoletti di carta, ecc.;
3. Utilizzo dispositivi di protezione respiratoria (FFP") da parte del personale scolastico e degli alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
4. Sanificazione ordinaria, periodica e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le Indicazioni contenute nei Rapporti ISIS COVID-19 n. 12/2021 e n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021, contenenti indicazioni e modalità di gestione dei casi sospetti e confermati;
5. Distanziamento di almeno un metro, ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano;
6. Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
7. Aumento della frequenza di sanificazione periodica (su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione ai cambiamenti del quadro epidemiologico);
8. Gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione, quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.;
9. Uso di mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
10. Concessione di palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
11. Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione e consumo delle merende al banco.

Scuola dell'Infanzia

Per la scuola dell'Infanzia, la peculiarità del percorso educativo e didattico non rende possibile l'applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine) che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età).

Pertanto, fatta eccezione per tali misure non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base valide per tutti i gradi di istruzione, nonché quelle disposte dall'autorità sanitaria locale, quali:

1. Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini;
2. Divieto di portare, negli spazi delle attività, oggetti o giochi da casa, evitando l'uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
3. Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all'esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
4. Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi. Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

a) Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici

Le Linee guida¹, allegate al DPCM del 26 luglio 2022, allo scopo di migliorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici, indicano la necessità

¹ Le *Linee guida*, di cui trattasi, sono reperibili on line ([GU Serie Generale n.180 del 03-08-2022](#)).

di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre.

Sono da evitare, pertanto, se possibile, - fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore) e l'utilizzo di arredi e materiali inquinanti.

L'utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria deve essere finalizzato a integrare, e non a sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria indoor e outdoor".

A tal uopo, *"Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare ..."*.

Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa.

A garanzia della "qualità dell'aria, vanno rispettati il divieto di fumo in tutta la scuola e curato puntualmente l'igiene e il trattamento di pavimenti e superfici, ecc.

b) Il quadro normativo attuale in relazione alle infezioni da SARS-CoV-2

I numerosi interventi legislativi dettati dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria possono aver determinato incertezze interpretative. Per questo motivo, in maniera semplificata, si ripropone il quadro legislativo vigente per un'attenta riflessione sugli effetti della cessazione dello stato di emergenza.

b.1 L'avvio degli anni scolastici durante la pandemia

Per lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- D. M. 26 giugno 2020, n. 39, *"Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, al*

fine di disciplinare lo svolgimento delle attività scolastiche e garantire la continuità del diritto all'istruzione nella fase emergenziale".

- D. M. 6 agosto 2021, n. 257, "Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione".

- D. M. 31 marzo, n. 82, "Piano per la prosecuzione, nell'a. s. 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle II. SS. del sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza".

b.2 Quadro normativo con cui prende avvio l'anno scolastico 2022/2023

Come è noto, lo stato di emergenza è cessato il 31 marzo 2022. In ragione di ciò, il D. L. 24 marzo 2022, n. 24, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, ha introdotto una serie di norme di contrasto al Covid-19 che pare opportuno richiamare con riferimento alla loro validità temporale e precisamente:

- Art. 3, comma 5, del D. L. n. 52 del 22 aprile che così dispone:

[...] fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, "il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano";

[...] fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, "l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva", fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

[...] fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, "è consentito l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione da Covid-19".

Per la gestione dei casi di positività, il D. L. n. 24/2022, modificando l'articolo 3 del D. L. n. 52, ha previsto che, "... a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022, la presenza di casi di

positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Al personale scolastico si applica sempre il regime di auto-sorveglianza.

In presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti ed educatori, esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno.

In presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno.

In ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

c) Obbligo vaccinale del personale scolastico: il quadro normativo attuale

L'art. 8 del D. L. n. 24/2022 aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale a carico di tutto il personale scolastico, mentre l'art. 4-ter.2 prevedeva "... fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, la vaccinazione quale "requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati", imponendo "al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica".

Ma tali richiamate disposizioni emergenziali esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, pertanto, non prolungano i loro effetti nell'imminente anno scolastico. Quindi, non essendo rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione di misure di contrasto al COVID-19, il Ministero ha deciso di non rinnovare il *Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione* per l'anno scolastico 2022/2023.

Tuttavia, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza provvederà a fornire alle II. SS. le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario.

L'unico punto di riferimento, pertanto, restano le *Indicazioni strategiche* dell'Istituto superiore di sanità, sopra richiamate, che consentono di "*prepararsi ed essere pronti*" per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariarosaria Stanziano

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. vo 39/93)